

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. II.100/GESPAE/983/2020/A1600A

Rif. n. 92471/A1610B del 07/10/2020

Al Responsabile del procedimento dell'Ente di
Governo dell'Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale n.6 Alessandrino
C.so Virginia Marini, 95 – 15100 ALESSANDRIA
PEC: posta@cert.ato6alessandrino.it

Al Comune di ALESSANDRIA (AL)
PEC: comunedialessandria@legalmail.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est – A1608A
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Via Pavia, 2 - Cittadella
15121 ALESSANDRIA (AL)
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: ALESSANDRIA (AL)
Intervento: "Miglioramento del depuratore di Alessandria Ortì – Linea acquee Linea Fanghi – Perizia di variante n. 3", finanziato con Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto in data 3 ottobre 2014 dal MATTM, dal MISE e dalla Regione Piemonte.
Proponente: AMAG RETI IDRICHES.P.A.

Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., indetta per il giorno 13 ottobre 2020.

Comunicazione

Con riferimento alla nota dell'Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino, qui pervenuta in data 7 ottobre 2020, con PEC prot. 1232/2020 del 29 settembre 2020, relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi indetta, ai sensi dell'art 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 13 ottobre 2020,

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione nell'apposita area del sito web dell'Egato6, all'indirizzo: www.ato6alessandrino.it,

constatato che l'intervento consiste in una perizia di variante n. 3 riguardante la revisione di un progetto esecutivo di miglioramento del depuratore di Alessandria-Orti e che, in dettaglio, si prevede:

- l'ottimizzazione della logistica dell'impianto mediante posizionamento della stazione di sollevamento, e della grigliatura che la precede, in prossimità dell'entrata del refluo in impianto, ovvero in testa allo stesso, e di fronte all'edificio che ospita le operazioni di dissabbiatura, modifica che comporta la necessità di incrementare la profondità di scavo di almeno 4 metri rispetto alla soluzione originaria;
- realizzazione delle opere sotterranee senza rischi, mediante soluzione basata sulla tecnica dei diaframmi;
- costruzione dei manufatti in conformità alle normative e ai regolamenti, mediante soluzione completamente interrata, e completamento dell'ottemperanza alle prescrizioni dell'EgATO6 e alle BAT sulle emissioni odorigene;

considerato che dalla documentazione pervenuta non si rilevano riferimenti a precedenti provvedimenti di autorizzazione paesaggistica e nemmeno alle possibili interferenze degli interventi in variante con categorie di beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,

visto che, secondo le individuazioni della Tav. P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), l'ambito dell'esistente depuratore di Alessandria-Orti, in minima parte, ricade nella fascia spondale del Fiume Tanaro sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

con la presente, si invita l'Amministrazione comunale di Alessandria, a voler accettare:

- se gli interventi in progetto, riguardanti la perizia di variante n. 3, ricadano o meno su superfici sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- se gli interventi della perizia di variante n. 3, che dovessero eventualmente ricadere nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., rientrino o meno nei casi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allegato "A" del D.P.R. 31/2017, oltre che dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 3, comma 3, della l.r. 32/2008 e s.m.i., oppure se gli stessi interventi in variante rientrino o meno nei casi per i quali è prevista l'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata di cui all'allegato "B" del D.P.R. 31/2017.

Nell'eventualità in cui l'Amministrazione comunale di Alessandria, a seguito degli accertamenti sopra richiamati, ritenga necessaria l'autorizzazione paesaggistica, per gli interventi previsti dalla perizia di variante n. 3, si chiarisce che:

- ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., gli interventi stessi, per quanto rilevabile dalla documentazione prodotta, **non** rientrano nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;
- il Comune di Alessandria (AL) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della l.r. 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
- la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe, se ritenuta necessaria, è in capo all'Amministrazione comunale e che la relazione paesaggistica, a corredo dell'istanza di autorizzazione, costituisce la base di riferimento per le valutazioni di cui all'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004;
- l'autorizzazione paesaggistica, ove necessaria, oltre a recepire preventivamente il parere della commissione locale per il paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Qualora, dalla Conferenza di Servizi emergano situazioni, quali ad esempio una sopravvenuta interruzione dell'operatività della Commissione locale per il paesaggio, per cui il rilascio dell'eventuale provvedimento autorizzativo in materia di paesaggio, se necessario, debba di conseguenza rientrare in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, si prega di darne necessaria e sollecita informazione al Settore scrivente allo scopo di poter procedere alle valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004.

Si resta in attesa del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.